

N. 1530/2014

**REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERONA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Verona, in persona della dott.ssa Silvia Rizzuto, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. 1530 2014 e promossa da
BERTOLINI ARIANNA nata a BUSSOLENGO il 23/03/1990 c.f.
BRTRNN90C63B296U

SAVOIA SABRINA nata a Bussolengo il 26.8.1968 c.f.SVASRN68M66B296J

BERTOLINI MICHELE nato a Bussolengo il 6.10.1994 c.f. BRTMHL94R06B296T

TONOLLI PIERINA nata a Pescantina il 20.2.1943 c.f. TNLPRN43B60G481F

SAVOIA SALVINO nato a Bussolengo il 5.10.1942 c.f. SVASVN42R05B296H

elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. VINCENZO BONANNO che li rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di citazione

attori

contro: COMUNE DI BUSSOLENGO in persona del legale rappresentante pro tempore c.f. 00268250230

elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. EMANUELA PASETTO che, unitamente all'avv. LORENZO LOCATELLI, lo rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di risposta

convenuta

conclusioni per l'attore: In via principale

1) Accertata la dinamica del sinistro come esposta nella narrativa che precede, nonché l'esistenza, all'epoca del sinistro, di disconnessioni ed asperità all'asfalto della via Verona in Bussolengo all'altezza del luogo del sinistro come da fotografie in atti, nonché l'assenza di ogni segnaletica sulla strada atta ad avvisare del cattivo



stato della strada, ed accertata quindi la responsabilità ex art. 2051 C.C., o comunque ex art. 2043 C.C., del Comune di Bussolengo, nella persona del Sindaco p.t., nella causazione del sinistro occorso, condannarsi il Comune di Bussolengo nella persona del Sindaco p.t. a pagare:

a favore della signorina Arianna Bertolini: -la somma di € 1.102.282,00, oltre rivalutazione ed interessi dalla richiesta al saldo, o la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per danno biologico e non patrimoniale per invalidità permanente come quantificato nella narrativa che precede;

-la somma di € 275.570,50, oltre rivalutazione ed interessi dalla richiesta al saldo, o la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, quale aumento del 25% per personalizzazione del danno biologico e morale, come previsto in tabelle milanesi, come quantificato nella narrativa che precede;

-la somma di € 551.141,00, oltre rivalutazione ed interessi dalla richiesta al saldo, o la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per danno da relazione come dimostrato e quantificato nella narrativa che precede;

- la somma di € 52.560,00, o la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre rivalutazione ed interessi dalla data del sinistro al saldo a titolo di risarcimento dell'invalidità temporanea subita, come quantificata nella narrativa che precede;

-la somma di € 100.000,00, oltre rivalutazione ed interessi dalla richiesta al saldo, o la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento per spese mediche, riabilitative e di assistenza domiciliare, già sostenute a causa del sinistro;

-la somma di € 1.723.200,00, oltre rivalutazione ed interessi dalla richiesta al saldo, la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per spese riabilitative e di assistenza specializzata (fisioterapia, piscina, logopedia, assistenza domiciliare) di cui l'istante avrà bisogno in via continuativa nel corso della vita;

-la somma di € 200.000,00, oltre rivalutazione ed interessi dalla richiesta al saldo, o la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per spesa di "assistenza specializzata" (personale medico, infermieristico, di assistenza ed accompagnamento) di cui l'istante avrà bisogno in via continuativa nel corso della vita;

-la somma di € 20.000, oltre rivalutazione ed interessi dalla richiesta al saldo, o la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per spese per presidi medici



(solleva ammalati, carrozzine assistite, stampelle, materassi antidecubito, letti ortopedici etc.) di cui l'istante avrà bisogno in via continuativa nel corso della vita;

-la somma di € 99.328,37, oltre rivalutazione ed interessi dalla richiesta al saldo, o la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per spese edili descritte in narrativa, necessarie a permettere all'istante di dotare la propria abitazione di adeguate strutture per permettere l'accesso ad ogni piano della propria abitazione; tale richiesta è formulata congiuntamente con i signori Pierina Tonolli e Salvino Savoia, quali proprietari dell'immobile;

-la somma di € 390.120,96, oltre rivalutazione ed interessi dalla richiesta al saldo, o la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per spese di acquisto autovetture con predisposizione per disabili di cui l'istante avrà bisogno in via continuativa nel corso della vita;

-la somma di € 1.500.000,00, oltre rivalutazione ed interessi dalla richiesta al saldo, o la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per risarcimento del danno da incapacità lavorativa generica e specifica subita a causa del sinistro.

A favore della signora Sabrina Savoia (madre Arianna Bertolini): -la somma di € 500.000,00, oltre rivalutazione ed interessi dalla richiesta al saldo, o la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per danno patrimoniale diretto, come esposto nella narrativa che precede, per la perdita del lavoro che la signora Savoia ha subito a causa dell'incidente della figlia Arianna Bertolini;

-la somma di € 260.920,00, oltre rivalutazione ed interessi dalla richiesta al saldo, o la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per danno parentale, come esposto e quantificato nella narrativa che precede, per la perdita di relazione parentale con la figlia Arianna Bertolini;

A favore del signor Michele Bertolini (fratello Arianna Bertolini): -la somma di € 113.296,00, oltre rivalutazione ed interessi dalla richiesta al saldo, o la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per danno parentale, come esposto e quantificato nella narrativa che precede, per la perdita di relazione parentale con la sorella Arianna Bertolini;

A favore della signora Pierina Tonolli (nonna Arianna Bertolini): -la somma di € 113.296,00, oltre rivalutazione ed interessi dalla richiesta al saldo, o la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per danno parentale, come esposto e quantificato nella narrativa che precede, per la perdita di relazione parentale con la nipote diretta Arianna Bertolini;



A favore della signor Salvino Savoia (nonno Arianna Bertolini): -la somma di € 113.296,00, oltre rivalutazione ed interessi dalla richiesta al saldo, o la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per danno parentale, come esposto e quantificato nella narrativa che precede, per la perdita di relazione parentale con la nipote diretta Arianna Bertolini;

2) Con vittoria di spese, compensi di avvocato, IVA e CPA integralmente rifusi.

In via istruttoria

In via istruttoria come da memoria 183 VI comma comma 2 depositata in data 1.10.2014.

conclusioni per il convenuto: NEL MERITO:

accertarsi e dichiararsi la mancanza di qualsivoglia profilo di responsabilità o di obbligazione del convenuto Comune di Bussolengo e rigettarsi le attoree domande poiché infondate in fatto e in diritto, mandandosi la convenuta Pubblica Amministrazione assolta da qualsivoglia pretesa;

NEL MERITO, IN VIA DI SUBORDINE:

nella denegata ipotesi di riconoscimento di responsabilità del Comune di Bussolengo in relazione all'occorso, mantenersi la relativa obbligazione in termini di stretta colleganza con il danno accertato ed eziologicamente riconducibile alla responsabilità dell'amministrazione stessa, anche alla luce del concorso colposo di Arianna Bertolini nella determinazione dell'evento, da valutarsi mediante criteri tecnici e di prova rigorosi, in ogni caso ridimensionandosi le avverse pretese;

IN OGNI CASO:

con vittoria di spese, diritti e onorari;

IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede che il Tribunale di Verona revocando il provvedimento del 23-25 marzo 2015, ammetta la prova testimoniale articolata nella seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. depositata dal convenuto sui capitoli di prova da 1 a 5 nonché 16 e 17 con i testi :

- il signor Leonardo Accordini residente a Bussolengo (VR), in Piazzetta Donatori di Sangue n. 6 sui capitoli da 1 a 5 nonché capitolo 17;

- Il signor Walter Goldoni residente a Bussolengo (VR), in via Carducci n. 5 sui capitoli da 1 a 5 nonché capitolo 17;

- la signora Francesca Bellamoli in Zerboni residente a Verona, in via Aeroporto A. Berardi, 64 sui capitoli da 1 a 5 nonché capitolo 17;



- il dr. Tiziano Carbognin del Comune di Bussolengo, con sede a Bussolengo (VR), Piazza Nuova 14, sui capitoli da 1 a 5, nonché i capitoli 16 e 17;
- il geom. Corrado Ridolfi del Comune di Bussolengo, con sede a Bussolengo (VR), Piazza Nuova 14, sui capitoli da 1 a 5, nonché i capitoli 16 e 17;
- il signor Cerchio Antonio residente a Bussolengo (VR), in via Virgilio n. 1 sui capitoli da 1 a 5;
- il signor Giorgio Cordioli residente a Villafranca di Verona (VR), in via Principe Amedeo n. 60 sui capitoli da 1 a 5.

Si chiede inoltre che il Giudice ammetta come testimone il p.i. Alberto Aldo Fiori presso Fiorio Servizi con sede a Roverbella (MN), via Monte Grappa n. 2 indicato sui capitoli da 1 a 5, nonché i capitoli 14, 15, 16 e 17.

Si chiede, inoltre, che il Giudice disponga c.t.u. volta alla ricognizione dei luoghi ed alla ricostruzione della dinamica dell'evento con il seguente quesito: letti gli atti di causa, esaminato lo stato dei luoghi all'epoca del sinistro, descritte le condizioni in cui versano cose e persone dopo il sinistro; eventualmente acquisita presso le competenti autorità documentazione (ivi comprese eventuali riproduzioni grafiche o fotografiche dei luoghi), e/o informazioni utili ai fini delle indagini peritali, ricostruisca il consulente d'ufficio la dinamica del sinistro per cui è causa precisando: 1. dove si collochi il punto di collisione del ciclomotore Liberty Piaggio rispetto al tracciato stradale; 2. quale fosse la velocità del ciclomotore Liberty Piaggio condotto da Arianna Bertolini ; 3. quali siano state le manovre compiute nell'occasione della conducente il ciclomotore Liberty Piaggio nell'imminenza del sinistro, e ne valuti la relativa conformità o difformità rispetto alle regole positive di circolazione stradale e/o ai canoni di normale prudenza. Svolga qualunque altra considerazione utile ai fini di una migliore comprensione delle cause che hanno determinato il sinistro in esame.

Si chiede al Giudice di chiamare a chiarimenti il CTU al fine di chiarire se lo stato psico-intellettuale con disartria e afasia concorre nel prevenire anche le più banali patologie. Si chiede, inoltre, nuova integrazione della consulenza medico legale, se non nuova consulenza tesa ad approfondire i temi non sufficientemente indagati dalla dott.ssa concernenti:

- a) La congruità e pertinenza delle spese mediche documentate;
- b) La congruità e pertinenza delle spese di assistenza, specificando quali prestazioni assistenziali siano garantite dal Servizio Sanitario Pubblico;



c) La congruità e pertinenza delle spese riguardanti i presidi farmaceutici e sanitari ai quali è stato e sarà fatto ricorso;

Si chiede che il Giudice ordini ex art. 210 c.p.c. all'INPS o ad altro assicuratore sociale o ente intervenuto di esibire tutta la documentazione integrale inerente al danno in esame, i conteggi, la capitalizzazione e l'eventuale rendita erogata o eroganda.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli attori Bertolini Arianna, Savoia Sabrina, Bertolini Michele, Tonolli Pierina e Savoia Salvino hanno convenuto in giudizio il Comune di Bussolengo per sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti ad un incidente stradale occorso a Bertolini Arianna in via Verona a Bussolengo.

Nello specifico, gli attori hanno riferito che il 24.3.2007 alle 13,40 Bertolini Arianna alla guida del proprio ciclomotore Liberty Piaggio aveva perso il controllo del mezzo a causa del manto stradale sconnesso ed era andata a sbattere contro un albero ai margini della carreggiata; gli attori hanno precisato che l'incidente ha comportato all'attrice Bertolini Arianna un'invalidità del 100% ed hanno quindi chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'infortunata, dalla madre, dal fratello e dai nonni.

Il Comune di Bussolengo si è costituito contestando responsabilità e quantificazione del danno.

La domanda degli attori è fondata nei limiti che saranno di seguito esposti e deve trovare parziale accoglimento.

Il giudizio è proposto nei confronti del Comune di Bussolengo in forza del disposto dell'art. 2051 c.c., «*ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito*».

In generale detta previsione trova pacifica applicazione anche agli enti proprietari delle strade aperte al pubblico transito, i quali si presumono responsabili dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze delle strade stesse, indipendentemente dalla loro estensione, salvo che diano la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (Cass., nn. 8935/2013, 21508/2011).

Nella specie, per quanto concerne la dinamica dell'incidente la teste oculare Bellamoli ha dichiarato che Bertolini Arianna, al momento dell'incidente, indossava regolarmente il casco e aveva entrambe le mani sul manubrio, che il motorino si è impennato e la ragazza è andata sull'albero con il casco ancora indossato andando a



sbattere il volto, che al momento dell'incidente non era in corso alcun temporale mentre vi era un forte vento.

L'esistenza di un'anomalia del manto stradale nel margine destro della carreggiata di via Verona – anomalia costituita da crepe e innalzamenti dell'asfalto - emerge con chiarezza dalle fotografie dimesse e dalle dichiarazioni rese dai testi Bellamoli (testimone oculare dell'incidente), Girelli, Signorile, Tollini, Accordini, Savoia Andrea, Giustinelli Parise.

Più in particolare, nel tratto in esame, già nel 2003 il Comune era già intervenuto con lavori di manutenzione straordinaria resisi necessario per eliminare le radici presenti sino a ridosso del marciapiede (cfr. doc. 6 di parte convenuta). Al momento dell'incidente il tratto in esame si trovava nelle condizioni rappresentate dalle fotografie di cui al doc. 2; successivamente all'incidente il Comune di Bussolengo è nuovamente intervenuto sul tratto in esame per una manutenzione straordinaria “perché così era stato richiesto” (dep. Ridolfi).

Le fotografie dimesse - che rappresentano il tratto di strada in esame all'epoca dell'incidente e dopo l'intervento di manutenzione straordinaria - evidenziano che la manutenzione del 2003 – che secondo quanto riferito dal Comune aveva reso “la sede stradale perfettamente piana” – non era stata evidentemente risolutiva. Il brigadiere dei Carabinieri Giustinelli, sentito come testimone, ha, sul punto, confermato che la strada aveva sempre avuto problemi di sconessioni varie e la circostanza è stata riferita anche dagli altri testi sopra citati.

Le fotografie e le deposizioni smentiscono dunque l'affermazione dell'ente pubblico secondo cui il tratto in esame non presentava apparenti asperità o irregolarità degne di segnalazione. L'avvallamento e le fessurazioni del manto stradale ben evidenti nelle fotografie di cui al doc. n. 2 costituiscono un'anomalia non adeguatamente segnalata e, soprattutto, una situazione particolarmente insidiosa per i veicoli a due ruote. I successivi interventi del comune, il primo, straordinario (cfr. dep. Ridolfi) , a pochi mesi dall'incidente e non preventivato nella delibera di gennaio 2007 (cfr. delibere comunali in atti ed interrogatorio formale del sindaco) e il secondo di restringimento ad unica carreggiata della strada con posizionamento di barriere “New Jersey” in modo tale che sul tratto interessato dagli avvallamenti viene inibito il transito, confermano la pericolosità della strada nel periodo in cui si è verificato l'incidente.

Secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti non può prescindere da un modello relazionale, per cui la



cosa deve essere vista nel suo normale interagire col dato contesto, talché una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante. Nella specie, si tratta di una strada con anomalie concentrate nel tratto ove sono tenuti a viaggiare i veicoli a due ruote e che attualmente, proprio in quel punto, non consente il transito di veicoli.

Alla luce delle prove offerte da parte attrice e viste le produzioni fotografiche dello stato dei luoghi si ritengono sufficientemente dimostrati gli elementi costitutivi della omessa manutenzione della strada di pubblico transito sottoposta alla custodia dell'ente convenuto, in quanto se, da una parte, la caduta dal motoveicolo è incontrovertibile, dall'altro il Comune non ha provato alcun caso fortuito interruttivo della causalità, inteso come esclusivo fattore estraneo generante il danno ed escludente la rilevanza dello stato della "cosa" sulla produzione dell'evento. Il comportamento di guida della ragazza - che indossava il casco - e la presenza di forte vento riferita non costituiscono fattori interruttivi della causalità.

Ritenuta la responsabilità del Comune occorre procedere alla quantificazione del danno.

Per quanto concerne il danno all'integrità psicofisica, dalla CTU espletata risulta che Arianna Bertolini, nell'incidente per cui è causa, ha riportato un grave trauma cranio-encefalico con danno assonale diffuso, shock emorragico, fratture multiple della base cranica, dissecazione post traumatica della carotide interna destra con malformazioni aneurismatiche multiple post traumatiche, frattura esposta della mandibola sin fratture bilaterali della clavicola, frattura della scapola dx., lacerazione del lobo sup. del polmone destro con emopneumotorace, e che i gravi postumi a carattere permanente configurano un danno biologico permanente assai prossimo al 100%, quantificabile fra il 95 e il 100% (novantacinque-cento). Il CTU ha inoltre precisato che il grave trauma cranio-encefalico con danno assonale diffuso, focolai emorragici multipli, prolungato stato di coma, ha comportato un grave rischio *quoad vitam* nelle fasi iniziali ma dopo l'avvenuta stabilizzazione del quadro clinico, in assenza di complicanze a livello cardio-vascolare e respiratorio, purchè siano garantiti costantemente livelli di assistenza adeguati le aspettative di sopravvivenza, specie in un soggetto giovane, non necessariamente devono considerarsi ridotte in modo significativo.

Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, persuasive e ancorate ai criteri scientifici vigenti in materia, vengono fatte proprie da questo giudice.



Tale danno non patrimoniale, derivante dalla lesione integrale del diritto alla salute, deve essere liquidato equitativamente, tenendo conto della lesione anatomo-funzionale in sé, dei pregiudizi dinamico-relazionali (ordinari e straordinari) conseguenti a quella lesione e delle sofferenze soggettive patite dalla vittima, in modo da assicurare l'integralità del risarcimento, evitando duplicazioni, secondo i criteri ermeneutici fissati dalle note sentenze delle Sezioni Unite dell'11/11/08 con applicazione delle tabelle elaborate dal tribunale di Milano (cfr. Cass. n. 12408 del 2011, n. 20895 del 2015, n. 25485 del 2016).

Applicando queste Tabelle con una percentuale del 98% ad una ragazza di 17 anni, il valore della lesione anatomo-funzionale e dei conseguenti pregiudizi dinamico-relazionali subiti da Arianna Bertolini può essere liquidato nella somma base di € 1.085.631,00 e di € 43.800 per l'invalidità temporanea così come quantificata dal CTU, pari a complessivi € 1.129.431,00.

L'importo in questione deve essere rimodulato in ragione dei pregiudizi dinamico-relazionali superiori a quelli ordinari e delle sofferenze soggettive riscontrabili nel caso concreto. Orbene sotto il primo profilo, va rilevato che Arianna Bertolini, per effetto della patologia riportata, non può più esprimere e sviluppare la propria personalità posto che, come rilevato dalla CTU, non è più in grado di una efficace comunicazione e interazione con l'ambiente esterno a causa del grave quadro di anartria con comunicazione verbale sostanzialmente assente. Ogni aspetto della vita di Arianna risulta irrimediabilmente compromesso e ciò nei vari ambiti in cui si esplica la personalità di una persona (affetti, sesso, famiglia, lavoro e partecipazione sociale, scuola, arte, scienza, poesia, cultura, svago, giochi, vacanza e ambiente). Tali compromissioni consentono, di per sé, di configurare nel caso in esame una personalizzazione del 20% per un danno non patrimoniale complessivo di € 1.355.317,20 all'attualità.

Su tale importo devalutato al 24.3.2007 e annualmente rivalutato sino alla data della presente sentenza decorrono gli interessi per un importo complessivo di € 1.575.077,75. Sull'importo di € 1.575.077,75 decorrono gli interessi dalla data della presente sentenza al saldo.

Arianna Bertolini ha anche chiesto il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla perdita della capacità di lavoro e guadagno e la circostanza della perdita totale della incapacità lavorativa specifica, accertata dalla stessa CTU, non è peraltro mai stata in discussione.

Questo danno deve essere liquidato facendo ricorso alla prova presuntiva ed, in particolare, attraverso una prognosi finalizzata all'accertamento della futura attività



occupazionale dell'attrice, basata su presunzioni ricollegabili al suo contesto familiare e sociale, nonchè agli orientamenti che tale contesto avrebbe potuto ingenerare nello stesso, con la precisazione però che "in assenza di riscontri concreti dai quali desumere gli elementi suddetti, (e, perciò, del possibile ricorso alla prova presuntiva), la liquidazione potrà avvenire attraverso il ricorso al triplo della pensione sociale" (v. Cass. 24331/08; v inoltre, da ultimo, Cass. n. 10074/10)).

Sul punto le allegazioni sulle aspirazioni dell'attrice risultano generiche e inidonee a sorreggere una plausibile valutazione presuntiva sulle possibili scelte occupazionali della ragazza; per tali motivi deve farsi ricorso al criterio base del triplo della pensione sociale (attualmente pari ad € 5.824,91), come previsto dall'art. 137, u.c., del D.L.vo n. 209/05 per un importo annuo di € 17.474,73,

Tenuto conto, secondo l'*id quod plerumque accidit*, della tipologia di scuola e dell'anno di frequentazione – classe seconda dell'istituto commerciale "Lorenzo Calabrese") – può ipotizzarsi un ingresso nel mondo del lavoro all'età di 23/24 anni.

Per quanto riguarda i primi tre anni, per i quali non si può parlare di danno futuro, si procede ad una liquidazione pari al triplo della pensione sociale per tre anni per un importo complessivo di € 52.424,19. Su tale importo, espresso in termini monetari corrente, decorrono interessi sull'importo devalutato alla data dell'incidente e annualmente rivalutato sino alla data della presente sentenza per un importo di € 60.924,74, oltre interessi dalla data della presente sentenza al saldo.

Ai fini della valutazione del danno patrimoniale futuro da lucro cessante per perdita della capacità lavorativa specifica, si ritiene di applicare l'art. 2057 cod. civ., in base al quale, quando il danno alla persona ha carattere permanente, la liquidazione può essere fatta dal giudice sotto forma di rendita vitalizia, valutando d'ufficio le particolari condizioni della parte danneggiata e la natura del danni (cfr. Cass. 24451 del 2005).

La gravità della situazione patologica di Arianna Bertolini e il carattere permanente del danno non consentono infatti di stabilire, in modo oggettivo senza l'ausilio di consolidati dati statistici riferibili a soggetti con situazioni simili a quelle di Arianna, di effettuare una fondata prognosi sulla durata della vita dell'attrice. La stessa CTU, nel dare atto dell'avvenuta stabilizzazione del quadro clinico, si limita a precisare che, in assenza di complicanze a livello cardio-vascolare e respiratorio e purchè siano garantiti costantemente livelli di assistenza adeguati, le aspettative di sopravvivenza, specie in un soggetto giovane, non devono necessariamente considerarsi ridotte in modo significativo,



senza però puntuali indicazioni circa il significato di “riduzione significativa” e senza precisare se comunque debba ritenersi sussistente una riduzione seppur non significativa.

Per tali motivi, si procedere alla liquidazione del danno tramite rendita vitalizia in un importo pari al triplo della pensione sociale senza operare alcuna decurtazione in ragione dell'indennità di accompagnamento di cui beneficia l'attrice (cfr. sul punto Cass.n. 20548 del 2014).

Il medesimo criterio di liquidazione viene con riferimento alle spese mediche e di assistenza future.

A tal proposito le spese mediche e di assistenza documentate ammontano ad € 55.449,49 (doc. da 47 a 60) applicato. Per tali somme già sostenute compete all'attrice il ristoro tenuto conto della pertinenza delle stesse rispetto alla situazione patologica dell'attrice. Sull'importo di € 55.449,49 decorrono rivalutazione dal 2012 (data intermedia tra le ricevute dimesse) alla data della presente sentenza e interessi sull'importo di € 55.449,49 annualmente rivalutato dal 2012 alla data della presente sentenza per un importo complessivo di € 60.089,91. Su detto importo decorrono gli interessi dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.

Quanto alle ulteriori spese da sostenere, in generale la Corte di Cassazione ha precisato che “se non basta la mera eventualità di un pregiudizio futuro per giustificare condanna al risarcimento, per dirlo immediatamente risarcibile è invece sufficiente la fondata attendibilità che esso si verifichi secondo la normalità e la regolarità dello sviluppo causale (ex multis, Cass., nn. 1637/2000, 1336/1999, 495/1987, 2302/1965)” e che “la rilevante probabilità di conseguenze pregiudizievoli è configurabile come danno futuro immediatamente risarcibile quante volte l'effettiva diminuzione patrimoniale appaia come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocamente sintomatici di quella probabilità, secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto” (Cass. 10072/2010).

Dalla CTU è incontrovertibilmente emerso che l'attrice ha bisogno di assistenza continuativa per tutte le normali attività della vita quotidiana con necessità di trattamenti fisioterapici periodici volti a ridurre la contratture muscolare e mantenere per quanto possibile la funzionalità articolare contrastando l'instaurarsi di gravi rigidità articolari secondarie, dal che si desume che le somme sostenute per il passato dovranno necessariamente essere sostenute anche per i prossimi anni di vita di Arianna Bertolini.



Tenuto conto della media annuale dei costi così come documentati, può stimarsi, in via equitativa, un costo annuo di spese di assistenza, non coperte dal sistema sanitario nazionale di € 9.200.

Inoltre va evidenziato che l'attrice Bertolini non può mai essere lasciata sola non essendo in grado di provvedere autonomamente ai propri bisogni e deve essere assistita da persone competenti, con esperienza specifica; come riferito dalla CTU la madre ha acquisito negli anni tale capacità ma per alcune operazioni particolari e per gli spostamenti di Arianna è necessario il supporto di una seconda persona che può essere un altro familiare o un operatore.

Un'assistenza di questo tipo richiede evidentemente la presenza di due persone che, nell'arco della giornata, si dedicano – talvolta contemporaneamente - alle esigenze di Arianna. Per tali motivi, anche in mancanza dell'attuale ricorso ad ausili esterni, si ritiene sussistente il diritto dell'attrice a percepire un importo pari ai costi necessari per un'assistenza domiciliare. Nel determinare tale importo si tiene conto dell'indennità di accompagnamento di talché si quantifica il relativo costo in via equitativa, già valutata la decurtazione per l'indennità percepita, in € 1.100 mensili pari a € 13.200 annui.

Tanto premesso, tenuto conto del danno da perdita della capacità lavorativa e il danno patrimoniale per le spese future, il Comune di Verona deve essere condannato al pagamento, a favore di Arianna Bertolini, di una rendita vitalizia di complessivi € 39.874,00 annui per tutta la durata della vita della beneficiaria. La predetta rendita deve essere corrisposta in via anticipata entro il mese di gennaio di ciascun anno e rivalutata annualmente, secondo l'indice dei prezzi al consumo e fatta decorrere dalla presente decisione.

Per quanto concerne le spese dell'autovettura dagli atti di causa emerge un preventivo di € 12.200 per l'allestimento di trasporto persone con ridotta capacità e un preventivo di € 17.626 per l'acquisto di autovettura idonea; la domanda di risarcimento deve dunque essere accolta in tali limiti pari ad € 29.826. Su tale somma, che non risulta ancora sostenuta, decorrono gli interessi dalla data della presente sentenza.

Per quanto concerne l'immobile agli atti sono stati dimessi solamente preventivi di spesa. Ai fini della sussistenza del danno si evidenzia che la necessità di adeguare un'abitazione alla presenza di persona non autosufficiente può ritenersi dato di comune conoscenza. Per la liquidazione di tale voce, si procede in via equitativa tenendo conto degli importi, strettamente necessari per l'adeguamento desumibili dal computo metrico dimesso e genericamente contestato. Alla luce di ciò si stima equo liquidare la somma



omnicomprensivo di € 60.000. Trattandosi di importo non ancora sostenuti gli interessi decorrono dalla data della presente sentenza al saldo.

Relativamente al danno non patrimoniale, la mamma, il fratello e i nonni di Arianna Bertolini hanno chiesto il risarcimento del danno "cosiddetto parentale".

In generale il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059, c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie; il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno; è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e procedendo alla loro integrale riparazione (Cassazione civile, sez. III, 26/05/2011, n. 11609). Per quanto concerne, in particolare, il danno in esame, l'interesse giuridico tutelato è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.. Trattasi di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad una riparazione ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 cod. pen. in ragione della natura del valore inciso, vertendosi in materia di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato. (Cass. n. 2557 del 2011).

La Corte di Cassazione (con riferimento all'ipotesi di uccisione del congiunto ma con motivazioni indubbiamente utilizzabili anche nel caso di specie, avente ad oggetto una macro lesione) ha precisato che il fatto illecito costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. In caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza,



ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità (cfr. Cass. n. 21230 del 2016).

Alla luce di quanto sopra, in ragione delle allegazioni degli attori, dei documenti prodotti, delle prove espletate e della storia personale di Arianna e dei suoi familiari, deve essere provato il danno parentale richiesto.

Con riferimento a tutti gli attori è opportuno ricordare la storia personale di Arianna che, nella tormentata separazione dei genitori, si è trovata ad essere personalmente e pesantemente coinvolta, deponendo a favore della madre, parte offesa, in procedimenti penali a carico del padre, a presentare essa stessa querele contro il genitore, a difendere sé stessa, la madre e il fratello nel difficile rapporto con il padre e a trovare sovente rifugio nella casa dei nonni materni (vedi sentenza di separazione, sentenze penali, dep. Signorile, Tollini, Giustinelli). Questo difficile passato induce a valorizzare l'intensità dei legami tra Arianna e gli altri attori .

Per quanto concerne la madre, oltre a quanto già sopra evidenziato, la sussistenza di un rapporto parentale di un certo spessore può presumersi in ragione dell'esclusivo e ancestrale rapporto che, per comune esperienza, lega la madre al proprio figlio. La gravità del danno subito da Arianna è poi di per sé tale da pregiudicare in modo pesante ed irreversibile il diritto della madre a vivere il ruolo genitoriale in condizioni di normalità. Lo sconvolgimento della vita dell'attrice Sabrina Savoia emerge tra l'altro dalla cura, non solo affettiva ma anche tecnico-infermieristica, che la madre rivolge alla figlia (vedi sul punto la relazione peritale) che ha portato la stessa a dedicarsi a tempo pieno alla figlia e alle sue esigenze. In applicazione delle tabelle elaborate presso il tribunale di Milano, appare una liquidazione di € 250.000,00.

Per quanto concerne Bertolini Michele, come sopra riferito, il legame fraterno è stato, nella specie, rafforzato, dall'infelice contesto familiare che i due ragazzi si sono trovati ad affrontare sin dalla più tenera età nell'ambito della tormentata separazione dei genitori. Per tali motivi, si ritiene di poter utilizzare gli importi previsti dalle tabelle milanesi per il caso di perdita di un fratello e, in ragione di quanto sopra evidenziato, in una forbice ivi prevista di € 23.749 e 142.420, appare equo liquidare la somma di € 90.000,00.

Anche il legame affettivo con i nonni, già di per sé presumibile in un normale contesto familiare caratterizzato da intimità e vicinanza, si inserisce nel particolare rapporto con i nonni e nel ruolo attivo di sostegno che gli stessi hanno assunto nella vita travagliata dei nipoti e nel dare ad essi rifugio e conforto. Per tali motivi, tenendo conto dei



parametri sopra evidenziati, appare equo determinare a loro favore un risarcimento di € 90.000,00 ciascuno.

Quanto infine al danno patrimoniale avanzata dall'attrice Savoia Sabrina, dalla dichiarazione dei redditi dimessa sub. doc. 68 relativo all'anno precedente all'incidente emerge un reddito annuo netto di € 15.887,00. I documenti 69 e 70 attestano la cessazione di rapporti di lavori da parte dell'attrice Sabrina Savoia. A tal fine non rileva che nella lettere dimesse sia indicato, quale motivo, necessità di personale della datrice di lavoro. Ciò che è certo è che l'attrice prima dell'incidente lavorava, che attualmente non lavora più e si dedica alla figlia tanto è vero che, nella determinazione del danno patrimoniale per l'assistenza ad Arianna si è tenuto conto di una sola persona benché il CTU abbia fatto riferimento alla necessità di due persone sul presupposto del mantenimento di un ruolo – anche assistenziale – della madre.

In questo caso per la liquidazione del danno futuro derivante dalla perdita del lavoro si ritiene di fare riferimento al tradizionale metodo della capitalizzazione e cioè moltiplicando il reddito perduto (espresso in moneta rivalutata al momento della liquidazione) per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, perché soltanto tale metodo consente di tenere debito conto del c.d. "montante di anticipazione", e cioè del vantaggio realizzato dal creditore nel percepire oggi una somma che egli avrebbe concretamente perduto solo in futuro (Cass. n. 4252 del 2012). La Corte di Cassazione ha recentemente precisato che non può più farsi riferimento ai coefficienti di capitalizzazione di cui al r.d. 1403/22. "Tali coefficienti sono infatti calcolati ad un saggio del 4,5% che indica la quota di risarcimento che viene detratta per tenere conto della anticipata capitalizzazione, rispetto all'epoca futura in cui il danno si sarebbe effettivamente verificato. Il saggio al quale viene calcolato il coefficiente di capitalizzazione indica dunque il "vantaggio" che il creditore teoricamente acquisisce per effetto del pagamento immediato, ed è pari alla ipotetica remunerazione che il denaro ottenuto gli dovrebbe garantire attraverso le forme più comuni di investimento senza rischio di capitale. Il saggio del 4,5%, al quale sono calcolati i coefficienti di cui al r.d. 1403/22, non è più corrispondente alla realtà, in un'epoca in cui il tasso legale degli interessi è pari allo 0,5% e gli investimenti in titoli a reddito fisso raramente garantiscono rendimenti superiori al 2%. Pertanto l'adozione dei coefficienti di cui al r.d. 1403/22 ha l'effetto di decurtare dal risarcimento un importo superiore a quello che, per effetto dell'anticipato pagamento, il danneggiato potrebbe ottenere attraverso l'impiego proficuo di quella somma: anche sotto tale profilo, pertanto, i coefficienti in



esame non soddisfano la regola di integralità di cui all'art. 1223 c.c.” (Cass. n. 20615 del 2015).

Tenuto conto dei criteri sopra indicati dalla Corte di Cassazione e dell'importo che risulta dalla sommatoria del reddito annuo per i prossimi 25 anni (pari a € 397.175,00), l'importo capitalizzato alla data odierna con applicazione di un coefficiente del 2,5% ammonta ad € 320.954,83. Detto importo è espresso in termini monetari correnti e sullo stesso decorrono gli interessi dal momento della liquidazione e non dal fatto illecito in quanto si tratta di liquidazione con capitalizzazione anticipata rispetto al verificarsi del danno reale (cfr. Cass. n. 4508 del 2001).

Per ciò che concerne infine le spese di lite, pur dando atto dell'offerta transattiva del Comune di Bussolengo, va evidenziato che l'importo offerto è comunque sensibilmente inferiore alla somma complessivamente liquidata agli attori, di talché le spese di lite vanno poste interamente a carico del convenuto e vanno liquidate, tenendo conto del valore della causa e applicando l'aumento per il numero delle parti, in € 56.385,60 per compenso e € 1.530,13 oltre accessori.

p

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, eccezione de duzione disattesa e respinta,

condanna il Comune di Bussolengo al pagamento, in favore di Bertolini Arianna delle seguenti somme:

- € 1.575.077,75 oltre interessi legali a titolo di danno non patrimoniale oltre interessi dalla data della presente sentenza al saldo;
- € 60.924,74 oltre interessi dalla presente sentenza al saldo per la perdita della capacità reddituale già subita;
- € 60.089,91 oltre interessi dalla data della presente sentenza al saldo a titolo di spese mediche e assistenziali sostenute;
- € 29.826 oltre interessi dalla data della presente sentenza al saldo per autovettura e adeguamento al trasporto di persona non autosufficiente;
- € 60.000,00 oltre interessi dalla data della presente sentenza al saldo per adeguamento immobile:

condanna il Comune di Bussolengo a versare, in favore di Bertolini Arianna, una rendita vitalizia annua di complessivi € 39.874,00 annui per tutta la durata della vita della



beneficiaria da versare in via anticipata entro il mese di gennaio di ciascun danno (importo che dovrà essere annualmente rivalutato);

condanna il Comune di Bussolengo al pagamento, in favore di Savoia Sabrina delle seguenti somme:

- € 250.000,00 oltre interessi dalla data della presente sentenza al saldo a titolo di danno non patrimoniale;
- € 320.954,83 oltre interessi dalla data della presente sentenza al saldo a titolo di danno patrimoniale;

condanna il Comune di Bussolengo al pagamento, in favore di Bertolini Michele, di € 90.000,00 a titolo di danno non patrimoniale;

condanna il Comune di Bussolengo al pagamento, in favore di Pierina Tonolli e Salvino Savoia, di € 90.000,00 ciascuno a titolo di danno non patrimoniale;

condanna il Comune di Bussolengo alla rifusione, in favore degli attori, delle spese di lite liquidate in € 56.385,60 per compenso e € 1.540,13 per spese, oltre rimborso forfetario IVA e cpa.

Verona 4.10.2017

Il Giudice

Dott. Silvia Rizzuto

